dossier

XIX Legislatura

20 novembre 2026

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

A.C. 3127

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 801

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it @CD_giustizia

Progetti di legge n. 694

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0121.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – MODIFICHE AL CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 5

- Articolo 1 *(Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente)* 5

CAPO II – MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 26

- Articolo 2, comma 1, lett. a-g) *(Disposizioni relative al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)* 26
- Articolo 2, *lettere h) – o) (Modifiche al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)* 37

CAPO III – MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI 45

- Articolo 3 *(Casi particolari di estinzione dell'illecito)* 45
- Articolo 4 *(Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)* 50

CAPO IV – DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE SANZIONI 53

- Articolo 5 *(Crisi ed esercizio della delega)* 53

CAPO V – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO 57

- Articoli 6 e 7 *(Norme di coordinamento e norma transitoria e finale)* 57

Schede di lettura

CAPO I – MODIFICHE AL CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

Articolo 1
(Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente)

L'articolo 1 modifica il Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intervenendo sui criteri di imputazione della responsabilità degli enti (con particolare riguardo ai reati colposi), sui requisiti e sulla valutazione dei modelli organizzativi, sull'autonomia della responsabilità dell'ente e sulle cause estintive dell'illecito, coordinando altresì il trattamento sanzionatorio nei casi di coincidenza tra ente ed autore e la disciplina della confisca.

Il decreto legislativo n. 231 costruisce la responsabilità dell'ente intorno a due assi: il **criterio di imputazione oggettiva**, fondato sull'"interesse" o "vantaggio" dell'ente; il **criterio di imputazione soggettiva**, fondato sulla c.d. colpa di organizzazione, cioè sulla mancata adozione o inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni previste, nella disciplina vigente, sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza; tra le interdittive rientrano, tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e l'esclusione da agevolazioni o contributi. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione occorre rammentare che la disciplina vigente trova applicazione con riguardo agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La **lettera a)** inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, l'ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Il comma 2 esclude la responsabilità dell'ente qualora tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il nuovo comma 1-*bis* interviene sui **criteri di imputazione della responsabilità all'ente con riferimento ai reati colposi**, precisando che l'interesse o il vantaggio ricorrono quando sia perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

La disciplina vigente, come sottolinea la **relazione illustrativa**, individua nell'interesse o nel vantaggio il fondamento oggettivo della responsabilità dell'ente; tuttavia, questa formulazione ha dato luogo a difficoltà applicative, soprattutto in relazione ai reati colposi, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente. Il nodo problematico è che, nei reati colposi, l'evento lesivo non è voluto; perciò è apparsa problematica la riferibilità dell'"interesse" o del "vantaggio" all'evento stesso. Secondo la relazione stessa, la giurisprudenza ha superato la difficoltà riferendo tali criteri non all'evento, ma alle condotte trasgressive delle regole cautelari, misurate sul piano del risparmio di spesa o dell'incremento produttivo.

Occorre rammentare che secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 38343 del 2014 - *ThyssenKrupp*), nei reati colposi di evento, i criteri dell'interesse e del vantaggio dell'ente devono essere riferiti alla condotta dell'agente e non all'evento antigiuridico. La successiva giurisprudenza di legittimità ha individuato nel risparmio di spesa e nell'incremento della produttività le principali forme di utilità rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità all'ente, distinguendo il criterio dell'interesse, da valutare in relazione alla finalizzazione della condotta, da quello del vantaggio, riferito al beneficio oggettivamente conseguito.

L'inciso «in misura apprezzabile» assume rilievo con riferimento alla **questione dell'entità del beneficio conseguito dall'ente**, sulla quale si registrano **differenti orientamenti nella giurisprudenza** della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione. Secondo **un primo indirizzo**, la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito (Cass. pen., Sez. IV, n. 22683 del 2023). Un diverso orientamento, espresso, tra l'altro, dalla sentenza n. 22256 del 2021, attribuisce invece rilievo all'effettiva consistenza del beneficio, richiedendo, in particolare nelle ipotesi di violazioni occasionali della normativa antinfortunistica, l'accertamento di un vantaggio oggettivamente apprezzabile e non meramente irrisorio.

La **lettera b)** riscrive l'articolo 6, attualmente rubricato «Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente».

Il comma 1 del vigente articolo 6 esclude la responsabilità dell'ente per i reati commessi da soggetti apicali se l'ente prova congiuntamente che, prima del fatto,

l'organo dirigente aveva adottato e attuato efficacemente un modello idoneo; che la vigilanza sul modello e il suo aggiornamento erano affidati a un organismo dotato di autonomi poteri; che gli autori avevano eluso fraudolentemente il modello; e che l'organismo non aveva omesso o svolto in modo insufficiente la vigilanza. Il comma 2 indica i requisiti del modello: individuazione delle attività a rischio, protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni, gestione delle risorse finanziarie, obblighi informativi verso l'organismo di vigilanza e sistema disciplinare. Il comma 2-*bis* prevede inoltre che i modelli di cui al comma 1, lettera a), contemplino, ai sensi della disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e). Il comma 3 consente di adottare modelli sulla base dei codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni. Il comma 4 consente negli enti di piccole dimensioni che i compiti di vigilanza siano svolti direttamente dall'organo dirigente; il comma 4-*bis* permette alle società di capitali di attribuire le funzioni dell'organismo di vigilanza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione. Il comma 5 prevede comunque la confisca del profitto tratto dall'ente dal reato, anche per equivalente.

Il nuovo articolo 6 supera la vigente struttura della disposizione, incentrata sui presupposti di esonero dalla responsabilità dell'ente per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, introducendo un **criterio di imputazione unitario per i reati commessi tanto dai soggetti apicali quanto da quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**. La responsabilità dell'ente è subordinata alla circostanza che la commissione del reato, nel suo interesse o a suo vantaggio, sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La carenza organizzativa e il suo rapporto con la commissione del reato assumono pertanto rilievo centrale ai fini dell'imputazione della responsabilità all'ente. Il comma 2 del nuovo articolo 6 prevede, inoltre, che, anche qualora la responsabilità dell'ente sia esclusa per carenza di colpa di organizzazione, sia comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

La rubrica e la struttura del nuovo articolo 6 appaiono riconducibili alla concezione della colpa di organizzazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, che individua il fondamento della responsabilità dell'ente nel rimprovero per non essersi dotato di un'organizzazione adeguata, mediante la predisposizione e l'attuazione delle regole cautelari necessarie a prevenire la commissione di reati (Cass. pen., Sez. VI, n. 23401 del 2022, *Impregilo*). Anche la previsione secondo cui la commissione del reato deve essere stata «determinata o agevolata» dalla carenza organizzativa appare coerente con l'elaborazione

giurisprudenziale in materia. In particolare, la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità dell'ente, rilevando l'assenza della colpa di organizzazione e del nesso causale tra le carenze organizzative e gli eventi dannosi (Cass. pen., Sez. IV, n. 31665 del 2024, *Bonatti*). Sotto il profilo dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato, il nuovo assetto appare altresì coerente con il principio ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui la responsabilità dell'ente non può essere affermata quale conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità individuale, richiedendo una distinta verifica dei relativi presupposti di imputazione, con particolare riguardo all'interesse o al vantaggio e alla colpa di organizzazione (Cass. pen., Sez. III, n. 19333 del 2025).

Si segnala, infine, che il nuovo articolo 6 non riproduce il requisito dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo, attualmente previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale requisito in senso rigoroso, richiedendo una condotta connotata da modalità ingannevoli, falsificatrici, oblique o subdole, non essendo sufficiente la mera violazione delle prescrizioni del modello (citata sentenza n. 23401 del 2022). Con l'introduzione di un criterio unitario di imputazione della responsabilità per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale e da quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, tale elaborazione giurisprudenziale viene pertanto a perdere il proprio specifico riferimento normativo nell'articolo 6.

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001, attualmente rubricato «Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente».

Si ricorda che, nella formulazione vigente, il comma 1 dell'articolo 7 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Il comma 2 esclude tale inosservanza qualora l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il comma 3 stabilisce che il modello, in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Il comma 4 subordina l'efficace attuazione del modello alla verifica periodica e alla sua eventuale modifica in presenza di significative violazioni delle prescrizioni ovvero di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché alla previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il nuovo articolo 7, rubricato «Modelli di organizzazione dell'ente», riunisce in **un'unica disposizione la disciplina dei modelli organizzativi**,

attualmente contenuta negli articoli 6 e 7, specificandone in modo più analitico i requisiti e i contenuti. In particolare, il comma 1 prevede che il modello, adottato dall'organo dirigente tenendo conto delle caratteristiche giuridiche, dimensionali e organizzative dell'ente, nonché del rischio di commissione di reati, debba individuare le attività a rischio e l'intensità del rischio medesimo; prevedere specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni e per lo svolgimento delle attività dell'ente, anche mediante la separazione delle funzioni e l'adozione di misure preventive e di controllo; disciplinare la gestione delle risorse finanziarie; prevedere un organismo interno di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, di adeguate risorse finanziarie e composto da membri in possesso di requisiti di professionalità; stabilire obblighi informativi nei confronti di tale organismo e obblighi di formazione per i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1; descrivere il sistema dei controlli interni; individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Il **comma 2** prescrive la verifica periodica del modello e la sua eventuale modifica qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Si segnala che la nuova disposizione non riproduce le previsioni attualmente contenute nell'articolo 6, commi 4 e 4-*bis*, relative, rispettivamente, alla possibilità che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza siano svolti direttamente dall'organo dirigente e alla facoltà, nelle società di capitali, di attribuire tali funzioni agli organi di controllo societari. Con riferimento ai canali di segnalazione interna e al divieto di ritorsione, previsti dal comma 1, lettera h), la novella riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nell'articolo 6, comma 2-*bis*, mantenendo il rinvio al decreto legislativo n. 24 del 2023.

Il **comma 3** prevede che il modello possa essere adottato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, sulla base di linee guida o di distinti protocolli concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi-reato, predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti. Tali documenti sono comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

La disposizione riprende, con alcune modifiche, quanto attualmente previsto dall'articolo 6, comma 3.

Il **comma 4** demanda, infine, al Ministero della giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, l'elaborazione, mediante decreto, di procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A ben vedere l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge impone di costruire il modello tenendo conto della forma giuridica, della natura, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa dell'ente, nonché del rischio di commissione di reati. Il modello deve perciò essere calibrato sulle caratteristiche concrete dell'ente e non può essere uno schema astratto o standardizzato. Tale impostazione sembra coerente con l'orientamento della Cassazione che richiede un accertamento in concreto dell'organizzazione, dell'attività effettivamente svolta, delle dimensioni dell'impresa e della sua struttura (Cass. pen., Sez. VI, n. 45100/2021); nonché con l'orientamento che fonda la colpa di organizzazione sull'inottemperanza all'obbligo di adottare cautele organizzative e gestionali adeguate ai rischi da prevenire, da formalizzare in un documento che individui i rischi e le misure per contrastarli (Cass. pen., Sez. IV, n. 31665/2024).

La **lettera d)** introduce il nuovo articolo 7-*bis*, recante disposizioni in materia di **valutazione dell'idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione.**

Si ricorda che, nella disciplina vigente, l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede la possibilità di adottare modelli organizzativi sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati. La disposizione non contempla, tuttavia, una presunzione normativa di conformità dei modelli ai requisiti legislativamente previsti, né individua espressamente i parametri di valutazione giudiziale costituiti dalle norme tecnico-scientifiche, dalle buone prassi e dalla disciplina organizzativa applicabile agli enti aventi sede principale all'estero.

Il comma 1 del nuovo articolo 7-*bis* stabilisce che il giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, debba tenere specificamente conto della **conformità alle linee guida** elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica e alle buone prassi, purché tali parametri risultino adeguati a prevenire il reato. La disposizione introduce, inoltre, una presunzione di conformità ai requisiti indicati dall'articolo 7, comma 1, per i modelli definiti conformemente alle

linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Il testo non precisa tuttavia espressamente se tale presunzione incida anche sulla valutazione complessiva dell'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che il primo periodo del comma 1 rimette al giudice.

La nuova disposizione disciplina, poi, la valutazione delle misure organizzative adottate dagli enti aventi sede principale al di fuori del territorio dello Stato, prevedendo che il giudice debba tenere specificamente conto della disciplina dello Stato estero, al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 7 (comma 2). La disposizione non introduce, pertanto, un riconoscimento automatico dell'equivalenza delle misure organizzative previste dall'ordinamento straniero, subordinandone la rilevanza a una specifica valutazione giudiziale.

La previsione si colloca nel solco della **giurisprudenza di legittimità**, che ha sottolineato la necessità di valutare le carenze organizzative in rapporto al reato contestato. In particolare, Cass. pen., Sez. VI, n. 23401 del 2022 ha affermato che, in presenza di un modello conforme a codici di comportamento approvati, l'eventuale riconoscimento della colpa di organizzazione richiede una motivazione specifica sulle ragioni per cui il modello non sia stato ritenuto adeguato, con riferimento alle regole organizzative pertinenti e alla loro rilevanza rispetto alla commissione del reato.

La **lettera e)** sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di **autonomia della responsabilità dell'ente**.

A legislazione vigente, l'articolo 8 prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché quando il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. La disposizione disciplina inoltre gli effetti dell'amnistia: salvo diversa previsione di legge, non si procede contro l'ente quando l'imputato abbia rinunciato ad avvalersene; l'ente può a sua volta rinunciare all'amnistia.

Il nuovo articolo conferma la responsabilità dell'ente quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e la estende al caso in cui questi non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente (comma 1).

La previsione si coordina con la riforma dell'articolo 6, che collega la responsabilità dell'ente alla mancata adozione o all'inefficace attuazione del

modello organizzativo, quando tale carenza abbia determinato o agevolato la commissione del reato.

È mantenuta la regola della responsabilità dell'ente in presenza di cause di estinzione del reato, ma prevede due eccezioni:

- l'amnistia;

  Quanto all'amnistia, il testo proposto esclude la responsabilità dell'ente anche quando l'imputato abbia rinunciato ad avvalersene, ferma restando la facoltà dell'ente di rinunciarvi.
- la remissione della querela (comma 2).

Il **comma 3** dispone che, quando l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, la responsabilità dell'ente è esclusa se l'illecito amministrativo dipendente dal reato risulta occasionale. La particolare tenuità del fatto riferita all'autore, pertanto, non determina da sola l'esclusione della responsabilità dell'ente.

La relazione illustrativa precisa che la causa di non punibilità si estende all'ente, salvo che questo risulti non occasionale rispetto al tipo di reato commesso. Il testo, tuttavia, non indica parametri applicativi più puntuali per valutare tale requisito.

La **lettera f)** inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 il nuovo articolo 8-*bis*, il quale disciplina una procedura che consente all'ente di chiedere un termine per rimuovere le carenze del modello organizzativo contestate dal pubblico ministero e per realizzare le attività riparatorie indicate dalla disposizione. Se, all'esito della procedura, risultano adempiuti gli impegni assunti, il giudice **dichiara estinto l'illecito amministrativo** contestato e dispone la confisca del profitto messo a disposizione.

La nuova procedura va tenuta distinta dalla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che riconosce rilievo alle condotte riparatorie e all'adozione del modello sul piano della riduzione della sanzione pecuniaria. In base all'articolo 12, comma 2, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si sia efficacemente adoperato in tal senso, e abbia adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se ricorrono entrambe le condizioni, il comma 3 prevede la riduzione dalla metà ai due terzi.

Più dettagliatamente, la richiesta può essere presentata dall'ente che, prima della commissione del reato, abbia adottato e attuato il modello di organizzazione e di gestione. Deve essere proposta entro novanta giorni

dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e deve riguardare le carenze del modello, oggetto della contestazione del pubblico ministero, che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. L'istanza è depositata presso il giudice per le indagini preliminari e comunicata al pubblico ministero; deve contenere una proposta di adeguamento del modello, l'indicazione delle attività che l'ente si impegna a svolgere per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e l'impegno a mettere a disposizione l'eventuale profitto conseguito (comma 1).

Il giudice fissa un'udienza ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale per valutare l'idoneità della proposta. Ove lo ritenga necessario, può nominare un perito (comma 2).

Il rinvio all'articolo 127 c.p.p. assoggetta l'udienza al procedimento in camera di consiglio. Il giudice fissa la data e ne dà avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori almeno dieci giorni prima; fino a cinque giorni prima possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso e i difensori sono sentiti se compaiono; l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Nel corso dell'udienza, il giudice valuta la proposta nel contraddittorio delle parti, anche con riguardo alle eventuali condotte riparatorie e alla quantificazione del profitto da mettere a disposizione. Se ritiene la proposta idonea, stabilisce il termine e le modalità per l'integrazione del modello, l'adempimento delle condotte riparatorie e la messa a disposizione del profitto; determina inoltre una somma di denaro a titolo di cauzione ai sensi dell'articolo 49, comma 2.

È opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 49, la cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. È ammessa, in luogo del deposito, la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Con ordinanza dispone **la sospensione del procedimento** a carico dell'ente e fissa un'udienza per verificare l'avvenuta integrazione del modello. L'ente può chiedere una proroga del termine (comma 3).

All'udienza di verifica, se entro il termine stabilito o prorogato risultano realizzate tutte le attività integrative, il giudice, sentite le parti, dichiara con **sentenza l'estinzione dell'illecito amministrativo** contestato e dispone la confisca del profitto messo a disposizione (comma 4). **Se l'ente non**

adempie agli impegni assunti entro il termine, **la sospensione del procedimento è immediatamente revocata** (comma 5).

In caso di **rigetto della richiesta**, l'ente può riproporla non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. Se il giudice accoglie la nuova richiesta, si applicano le disposizioni relative all'udienza di valutazione, alla fissazione del termine e alla sospensione del procedimento, alla verifica degli adempimenti e alla revoca della sospensione in caso di inadempimento (comma 6).

Quando l'illecito amministrativo dipende da delitto, **l'estinzione non può essere dichiarata più di due volte** (comma 7).

Si segnala che il disegno di legge coordina la procedura di cui all'articolo 8-*bis* con il procedimento per decreto penale. A tal fine, lo schema, all'articolo 2, comma 1, lett. l), introduce nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2001 un nuovo comma 4-*bis*, che consente all'ente di presentare la richiesta di attivazione della procedura con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. La richiesta può quindi essere formulata anche nel procedimento conseguente all'opposizione.

La **lettera g)** introduce nel decreto legislativo n. 231 l'articolo 12-*bis*, che disciplina **la determinazione della sanzione pecuniaria nei casi in cui l'ente non risulti,** in concreto, **distinguibile dalla persona fisica che ha commesso il reato.**

La disciplina vigente non contempla, a ben vedere, una specifica disciplina per il caso in cui l'ente risulti coincidente con la persona fisica, autore del reato. In tale ipotesi, l'applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ente e della persona fisica può determinare un cumulo sanzionatorio riferibile, in concreto, al medesimo soggetto.

Più nel dettaglio la nuova disposizione prevede che, in tale ipotesi, il giudice non applichi la sanzione pecuniaria prevista per l'ente oppure la riduca, tenendo conto delle pene inflitte alla persona fisica con la medesima sentenza. Ai fini del computo, il giudice può avvalersi anche dei criteri di ragguaglio previsti dall'articolo 135 del codice penale (comma 1).

Il richiamo all'articolo 135 del codice penale consente al giudice di convertire, ai fini del ragguaglio, la pena detentiva in pena pecuniaria secondo il parametro di **250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva**.

Nel caso in cui i procedimenti a carico dell'ente e della persona fisica siano separati ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n.

231 del 2001, in sede di determinazione della sanzione per l'ente, il giudice tiene conto della pena già irrogata alla persona fisica con sentenza di condanna o decreto penale divenuti irrevocabili (comma 2).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 38, si procede separatamente per l'illecito dell'ente soltanto quando il procedimento nei confronti dell'autore del reato è stato sospeso ai sensi dell'articolo 71 c.p.p., è stato definito con giudizio abbreviato, applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. o decreto penale di condanna, oppure quando la separazione è necessaria per osservare le disposizioni processuali.

La disposizione (comma 3) chiarisce le condizioni rilevanti per accertare la coincidenza in concreto. Il reato deve essere commesso da un soggetto in posizione apicale che abbia il controllo dell'ente; inoltre, l'ente deve essere privo di un'apprezzabile struttura organizzativa, anche in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti e collaboratori.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli sottoposti a tale attività (comma 4).

La **lettera h)** integra l'articolo 19, comma 1, in materia di confisca.

La disposizione, nella sua formulazione vigente, stabilisce che la confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta nei confronti dell'ente con la sentenza di condanna, fatti salvi la restituzione al danneggiato e i diritti dei terzi in buona fede; il comma 2 consente la confisca per equivalente quando quella diretta non sia possibile.

La novella aggiunge al comma 1 la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti tra i provvedimenti che consentono di disporre la confisca.

Si segnala che la giurisprudenza ha già riconosciuto la possibilità di disporre la confisca prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (Cass., Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 18652 del 11/05/2022; Sez. Sesta Penale, Sentenza n. 30604 del 25/07/2024; Sez. Seconda Penale, Sentenza n. 4753 del 05/02/2025). Resta invece ancora oggetto di dibattito sul piano interpretativo la necessità che la confisca sia compresa nell'accordo e i poteri del giudice nel caso in cui l'accordo non la contempli o indichi un importo diverso (si rinvia in proposito alla scheda relativa all'articolo 2 e in particolare alle modifiche apportate dalla lett. i) all'articolo 63 del decreto legislativo n. 231).

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
Art.5 *(Responsabilità dell'ente)*	Art. 16 *(idem)*
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).	*Identico*
	1-*bis*. Nel caso di reati colposi commessi dalle persone indicate nel comma 1, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando è perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività».
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.	*Identico*
Art. 6 ***(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)***	Art. 6 ***(Colpa di organizzazione dell'ente)***
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: **a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di**	**1. L'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un modello di**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; **b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;** **c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;** **d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).**	**organizzazione e di gestione di cui all'articolo 7 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: **a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;** **b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;** **c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;** **d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;** **e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**	**2. Nel caso in cui sia esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente**
2-*bis.* I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di	**Abrogato**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).	
Abrogato	*Identico*
Abrogato	*Identico*
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.	**Abrogato**
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.	**Abrogato**
4-*bis*. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).	**Abrogato**
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.	**Abrogato**
Art. 7 ***(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)***	Art. 7 ***(Modelli di organizzazione e di gestione dell'ente)***
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.	**1. Tenuto conto della forma giuridica, della natura, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa dell'ente nonché del rischio di commissione di reati, il modello di organizzazione e di gestione adottato dall'organo dirigente deve rispondere alle seguenti esigenze:**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	a) individuare le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione di reati e determinare l'intensità di tale rischio; **b) prevedere specifici protocolli che conformino le decisioni e l'attività dell'ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli rivolti a prevenire la commissione dei reati;** **c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;** **d) prevedere la costituzione di un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di proporne l'aggiornamento, composto da membri che possiedono requisiti di professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguate risorse finanziarie;** **e) prevedere obblighi di informazione a carico degli organi sociali e delle strutture dell'ente nei confronti dell'organismo interno di vigilanza di cui alla lettera d);** **f) prevedere obblighi di formazione nei confronti delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);** **g) descrivere il sistema dei controlli interni;** **h) individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;** **i) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	**2. Il modello di organizzazione e di gestione deve essere sottoposto a verifica periodica e ad eventuali modifiche quando emergono significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.**
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.	**3. Il modello di organizzazione e di gestione può essere adottato, nel rispetto dei requisiti indicati nel comma 1, sulla base di linee guida o di distinti protocolli, concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi di reato, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni.**
4. L'efficace attuazione del modello richiede: **a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;** **b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**	**4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero della giustizia, previa consultazione dei Ministeri competenti e delle associazioni più rappresentative degli enti, predispone procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione nelle piccole e medie imprese, che sono adottate con decreto del Ministro della giustizia.**
	Art. 7-*bis* ***(Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione)***
	1. Il giudice, nel valutare l'idoneità del modello di organizzazione e di gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della conformità

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate di cui all'articolo 7, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato. I modelli di organizzazione e di gestione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, di cui all'articolo 7, comma 3, si presumono conformi ai requisiti indicati all'articolo 7, comma 1.
	2. Per gli enti che hanno la sede principale fuori del territorio dello Stato, il giudice, nel valutare la sussistenza delle misure organizzative e l'idoneità di esse a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti indicati all'articolo 7.
Art. 8 *(Autonomia **delle** responsabilità dell'ente)*	Art. 8 *(Autonomia **della** responsabilità dell'ente)*
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; **b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.**	1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile **o non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente.**
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.	**2. Quando ricorrono cause di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, ad eccezione dei seguenti casi:** **a) il reato è estinto per amnistia, anche quando l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione,**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	fermo restando che l'ente può rinunciare all'amnistia; **b) il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela**
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.	**3. Se l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, la responsabilità dell'ente è esclusa quando l'illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale.**
	Art. 8-*bis* ***(Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente)***
	1. L'ente che, prima della commissione del reato, ha adottato e attuato il modello di organizzazione e di gestione può chiedere al giudice, entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per eliminare le carenze del modello, oggetto della contestazione del pubblico ministero, che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. L'istanza è depositata presso il giudice per le indagini preliminari e comunicata al pubblico ministero. Essa deve contenere una proposta di adeguamento del modello idonea ad eliminarne le carenze e l'indicazione delle attività che l'ente si impegna a svolgere per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, compreso l'impegno a mettere a disposizione il profitto eventualmente conseguito dalla commissione del reato.
	2. Il giudice fissa udienza ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale per valutare l'idoneità della proposta e, ove lo ritenga necessario, può nominare un perito.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	3. Nel corso dell'udienza il giudice valuta, nel contraddittorio delle parti, la proposta, anche in relazione alle eventuali condotte riparatorie e alla quantificazione del profitto che l'ente deve mettere a disposizione, e, se ritiene la proposta idonea, stabilisce il termine entro il quale deve essere realizzata l'integrazione del modello, devono essere adempiute le condotte riparatorie e deve essere messo a disposizione il profitto, indicandone le modalità. In ogni caso, il giudice determina una somma di denaro a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 49, comma 2. Con ordinanza è disposta la sospensione del procedimento a carico dell'ente ed è fissata apposita udienza per valutare l'avvenuta integrazione del modello. L'ente può chiedere una proroga del termine stabilito.
	4. All'udienza fissata ai sensi del comma 3, terzo periodo, il giudice, sentite le parti, se nel termine indicato o prorogato risultano realizzate tutte le attività integrative, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione.
	5. La sospensione del procedimento è immediatamente revocata se, nel termine stabilito o prorogato dal giudice, l'ente non adempie gli impegni assunti.
	6. Se il giudice rigetta la richiesta avanzata ai sensi del comma 1, l'ente può riproporla non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale caso, se il giudice la accoglie, si osservano le disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	7. Quando l'illecito amministrativo dipende da delitto, l'estinzione non può essere dichiarata più di due volte.
Articoli da 9 a 12 *Omissis*	*Identici*
	Art. 12-*bis* ***(Sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra l'ente e l'autore del reato)***
	1. Quando l'ente, per la dimensione o la struttura, non risulta in concreto distinguibile dalla persona che ha commesso il reato, il giudice non applica o riduce la sanzione pecuniaria prevista per l'ente, tenendo conto delle pene inflitte con la stessa sentenza all'autore del reato. Ai fini del computo il giudice può avvalersi anche dei criteri di ragguaglio previsti dall'articolo 135 del codice penale.
	2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, se si procede separatamente a norma dell'articolo 38, comma 2, il giudice, nel determinare la sanzione a carico dell'ente, tiene conto della pena già irrogata alla persona fisica con sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili.
	3. Ai fini dell'accertamento delle condizioni indicate al comma 1, il reato deve essere commesso da un soggetto in posizione apicale che abbia il controllo dell'ente e quest'ultimo non deve avere un'apprezzabile struttura organizzativa, anche in ragione dell'esiguo numero di dipendenti e collaboratori.
	4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento né agli enti sottoposti a tale attività.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
Articoli da 13 a 18 *Omissis*	Articoli da 13 a 18 *Omissis*
Art.19 *(Confisca)*	Art. 19 *(idem)*
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.	1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna **o di applicazione della sanzione su richiesta**, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.	*Identico*
2-*bis*. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	*Identico*

CAPO II – MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

Articolo 2, comma 1, lett. a-g)
(Disposizioni relative al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)

Le **lettere da *a)* a *g)*** dell'**articolo 2, comma 1,** recano una serie di modifiche al d.lgs. 231/2001 che incidono sul **procedimento di accertamento della responsabilità** dell'ente.

La **lettera *a)*** sostituisce l'**articolo 44**, che individua l'**incompatibilità con l'ufficio di testimone** per alcune figure interne all'ente.

La formulazione vigente prevede che non possano essere assunti come testimoni: **la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e la persona che rappresenta l'ente** indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2[1], e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

Il **nuovo articolo 44** mantiene l'incompatibilità nei confronti dell'imputato del reato-presupposto, mentre, per quanto riguarda la figura del rappresentante, non si limita ad indicare **la persona che compare nell'atto di costituzione in giudizio** ai sensi dell'art. 39, comma 2, ma specifica che in ogni caso non può essere assunto come testimone **il rappresentante legale dell'ente**, qualora non corrisponda alla persona indicata nella dichiarazione di cui all'art. 39, comma 2, nonché **la persona che rappresentava l'ente al momento della commissione del reato**.

Il comma 2 del nuovo articolo 44 conferma quanto già previsto dal vigente comma 2 circa la possibilità di **interrogare ed esaminare i soggetti** sopraindicati nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della **persona imputata in un procedimento connesso**.

[1] L'art. 39, comma 2, stabilisce che l'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione che deve contenere alcuni elementi a pena di inammissibilità (la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione o l'elezione di domicilio).

L'esame dell'imputato in un procedimento connesso o collegato è disciplinato dall'articolo 210 c.p.p. (cui rinvia anche l'articolo 363 c.p.p. che disciplina l'interrogatorio in fase di indagini preliminari).

L'art. 210 prescrive che le persone imputate in un procedimento connesso sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso di testimonianza indiretta, anche di ufficio. Esse hanno obbligo di presentarsi, assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame, davanti al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Il giudice avverte tali persone che esse hanno facoltà di non rispondere. L'esame si svolge con applicazione delle disposizioni relative ad oggetto e limiti della testimonianza (art. 194 c.p.p.), testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) e secondo le regole e le modalità di esame stabilite dagli artt. 498, 499 e 500 c.p.p.

La **lettera *b)*** modifica l'**articolo 45**, aggiungendo un periodo finale al comma 1, in cui si prescrive al pubblico ministero, in sede di richiesta di **applicazione di una misura cautelare**, di **indicare specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato**.

L'art. 45 dispone che in presenza di gravi indizi che inducano a ritenere sussistente la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e qualora vi siano fondati e specifici elementi in ordine al concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il p.m. può avanzare richiesta per l'applicazione di una misura cautelare, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

La misura cautelare può assumere la forma di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, ovvero:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta e, in luogo della misura cautelare interdittiva, può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

La **lettera *c)*** sostituisce integralmente l'**articolo 53**, in materia di **sequestro preventivo a fine di confisca**.

Anche in questo caso, la novella è volta ad aggiungere ulteriori garanzie nella fase di accertamento della responsabilità dell'ente, subordinando il

sequestro preventivo da parte del giudice alla sussistenza di **gravi indizi sulla responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato** (comma 1).

Al comma 1 restano ferme le disposizioni che riguardano:

- l'individuazione delle **cose sequestrabili**, che sono quelle di cui l'articolo 19 consente la **confisca, anche per equivalente**, cioè il prezzo o il profitto del reato, esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti dei terzi di buona fede;
- l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 c.p.p., ove compatibili.

I citati articoli disciplinano: la revoca del sequestro per mancanza dei presupposti (art. 321, co. 3), il sequestro d'urgenza disposto dal p.m. nel corso delle indagini preliminari e la sua perdita di efficacia (art. 321, co. 3-*bis* e 3-*ter*), il riesame del decreto di sequestro preventivo (art. 322), l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-*bis*) e la perdita di efficacia del sequestro preventivo (art. 323).

Per quanto riguarda le nozioni di prezzo e profitto del reato, occorre qui richiamare gli approdi consolidati della Suprema Corte, che ha fornito la nozione dei due termini utilizzati dal legislatore: il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito, mentre il profitto va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato. In particolare, con riguardo al profitto, la sentenza delle Sezioni Unite 26654/2008 ha enunciato il seguente principio di diritto "il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/2001 - nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente".

Il **comma 2** dell'articolo 55 introduce un'**ipotesi** del tutto **nuova di revoca** del sequestro (rispetto a quelle già previste in virtù dei richiami ai sopracitati articoli del codice di procedura penale), che consente di fatto all'ente di evitare il sequestro preventivo presentando una **cauzione a copertura dell'esecuzione della confisca** che dovesse essere inflitta all'ente qualora venisse accertata la sua responsabilità.

La **lettera *d)*** apporta alcune modifiche all'**articolo 55**, relativo all'**iscrizione della notizia di reato** nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Oltre all'**adeguamento terminologico** delle disposizioni del decreto legislativo a quelle del codice di procedura penale, con la sostituzione del

verbo “annota” e della parola “annotazione” con i più pertinenti “iscrive” ed “iscrizione”, rispettivamente al comma 1 e nella rubrica dell’art. 55, il nuovo testo del comma 1 precisa altresì che la **notizia di reato** può anche essere **acquisita in autonomia dal pubblico ministero** e non solo per via indiretta attraverso una segnalazione/denuncia.

Restano fermi, al comma 1, gli elementi da indicare nel registro delle notizie di reato in relazione all’illecito amministrativo imputabile all’ente (dati identificativi dell’ente, generalità del legale rappresentante, ove possibile, e reato-presupposto) e, al comma 2, la comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro all'ente o al suo difensore negli stessi limiti previsti per la comunicazione dell’iscrizione del reato-presupposto.

Analogamente, le modifiche apportate dalla **lettera *e)*** all’**articolo 56**, in materia di **termini delle indagini preliminari** per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente sono volte ad adottare una terminologia più aderente a quella del codice di procedura penale, sostituendo al comma 1 la locuzione “procede all’accertamento dell’illecito” con quella di “svolge le indagini relative all’illecito” e al comma 2 la parola “annotazione” con “iscrizione”, mentre dal punto di vista sostanziale si conferma che i termini sono gli stessi di quelli del reato-presupposto e che decorrono dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 55.

Le **lettere *f)* e *g)*** intervengono sulla fase di esercizio dell’azione penale, andando a sostituire, rispettivamente, l’**articolo 58** in materia di **archiviazione** e l’**articolo 59** in materia di **contestazione dell’illecito amministrativo**.

Per quanto riguarda l’archiviazione, **la lettera *f)* riscrive interamente l’articolo 58**.

Innanzitutto al comma 1 **viene meno il potere del pubblico ministero di disporre l’archiviazione**: il p.m. potrà solo **presentare la relativa richiesta al giudice**, cui spetta la decisione in merito.

Sempre al comma 1 vengono espressamente elencate le **ipotesi al verificarsi delle quali il p.m. dovrà chiedere l’archiviazione**:

- quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (al fine di coordinare il testo riguardante gli illeciti amministrativi degli enti con le nuove norme in materia di esercizio dell’azione penale dettati dalla riforma Cartabia[2]);

[2]Si tratta di un criterio introdotto dal d.lgs. 150/2022 nell’art. 408 c.p.p., che disciplina la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

- quando l'illecito è estinto o sussistono le condizioni per l'estinzione o è prescritto il reato-presupposto (v. art. 60);
- quando l'autore del reato presupposto non è stato punito in ragione della particolare tenuità del fatto, sempreché l'illecito amministrativo risulti essere occasionale (v. art. 8, co. 3, come modificato *sub* art. 1, co. 1, lett. *e*).

Tale ultima ipotesi si pone in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 37237/2024, 1420/2019, 9072/2017) che esclude l'automatica estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* c.p. all'ente, la cui responsabilità deve essere separatamente accertata. Di qui la previsione che l'archiviazione possa avvenire solo quando emerga l'occasionalità dell'illecito amministrativo.

La valutazione sulla richiesta di archiviazione è demandata dal comma 2 al **giudice** che, in caso di accoglimento, pronuncia **decreto motivato** e restituisce gli atti al pubblico ministero.

Per quanto non disposto dall'articolo 58 stesso, il comma 2 rinvia alla disciplina prevista dagli articoli 409, 410-*bis* e 411 del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

L'art. 409 c.p.p. disciplina i possibili esiti della richiesta di archiviazione formulata dal p.m. al giudice: accoglimento della richiesta con restituzione degli atti al p.m. (già contemplato in maniera analoga dall'art. 58) e diniego di archiviazione, cui consegue la fissazione di un'udienza in camera di consiglio dalla quale possono scaturire la richiesta di nuove indagini, un'imputazione coatta o l'archiviazione.

Gli artt. 410-*bis* e 411 c.p.p. stabiliscono quali siano i casi di nullità del provvedimento di archiviazione (assenza avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, emissione prima della scadenza del termine concesso per la presentazione dell'opposizione, mancanza di una condizione di procedibilità, estinzione del reato, non punibilità per particolare tenuità del fatto).

La **lettera *g)***, pur sostituendo integralmente l'articolo 59, apporta modifiche più limitate al suddetto articolo con riguardo alla **contestazione dell'illecito amministrativo.**

In particolare, al **comma 1** viene coordinato il testo con quanto disposto dall'art. 58 in ordine al fatto che il p.m. non può più disporre l'archiviazione e deve avanzare apposita richiesta al giudice e viene aggiunto, per quanto riguarda le possibili forme di esercizio dell'azione penale, accanto al rinvio all'articolo 407-*bis*, comma 1, riferito ai procedimenti speciali, quello all'art. 552 c.p.p., relativo al decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale monocratico.

Il **comma 2** precisa che la contestazione dell'illecito, oltre a contenere l'indicazione dell'ente, del fatto illecito che gli viene imputato, del reato-

presupposto, degli articoli di legge violati e delle prove, deve enunciare in modo specifico **le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, l'interesse perseguito e l'eventuale vantaggio conseguito dall'ente.**

Sui concetti di interesse e vantaggio, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "per i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto." (SS. UU. 38343/2014).

D.Lgs. 231/2001 **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
Art. 44 *(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)*	Art. 44 *(idem)*
1. Non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.	1. Non **possono** essere **assunti** come **testimoni**: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) **il rappresentante legale dell'ente nonché** la persona**, diversa dal rappresentante legale,** indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2; ***c)* la persona che rappresentava l'ente al momento della commissione del reato.**
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della	2. **Le persone di cui al comma 1 possono essere interrogate ed esaminate** nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un

D.Lgs. 231/2001 **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
persona imputata in un procedimento connesso.	procedimento connesso.
Art. 45 *(Applicazione delle misure cautelari)*	Art. 45 *(idem)*
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.	1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. **Il pubblico ministero indica specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.**
Commi 2-3 *Omissis*	*Identici*
Art. 53 *(Sequestro preventivo)*	Art. 53 *(Sequestro preventivo **a fine di confisca**)*
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.	1. **Quando ricorrono gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato,** il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni degli articoli 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 del

D.Lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
	codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-*bis*. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.	2. Il sequestro è revocato dal giudice se l'ente offre cauzione idonea a garantire l'esecuzione della confisca.

D.Lgs. 231/2001 **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
1-*ter*. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	
Art. 55 *(Annotazione dell'illecito amministrativo)*	Art. 55 *(**Iscrizione** dell'illecito amministrativo)*
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.	1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale la notizia dell'illecito amministrativo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Nell'iscrizione sono indicati gli elementi identificativi dell'ente, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

D.Lgs. 231/2001 **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.	2. L'iscrizione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.
Art. 56 *(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)*	Art. 56 *(Termine per **la conclusione delle** indagini preliminari)*
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.	1. Il pubblico ministero **svolge le indagini relative all'illecito** amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.	2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre **dall'iscrizione** prevista dall'articolo 55.
Art. 58 *(Archiviazione)*	Art. 58 *(idem)*
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.	**1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ovvero quando l'illecito è estinto o sussistono le condizioni per l'estinzione o non può procedersi alla contestazione a norma dell'articolo 60, nonché nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.**

D.Lgs. 231/2001 **Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3127**
	2. Il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Si applica la disciplina prevista dagli articoli 409, 410-*bis* e 411 del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
Art. 59 *(Contestazione dell'illecito amministrativo)*	Art. 59 *(idem)*
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale.	Quando **non deve richiedere** l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati negli articoli 407-*bis*, comma 1, **in quanto compatibile, e 552 del codice di procedura penale**.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.	La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, **delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito e dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente,** con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 2, *lettere h) – o)*
(Modifiche al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)

L'**articolo 2**, ***lettere h) – o)*** reca alcune modifiche alla disciplina in materia di: contenuto del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli enti, applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, procedimento per decreto, provvedimento che statuisce l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente e la sentenza di non doversi procedere, provvedimenti di revoca o riduzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni.

L'**articolo 2**, ***lett. h)*** interviene sull'**art. 61**, **comma 2** del D.lgs. n. 231 del 2001, concernente i **provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**.

Nello specifico, viene modificata la parte relativa al **decreto** che **dispone il giudizio**, integrando il **contenuto** che deve possedere quest'ultimo provvedimento.

Attualmente il comma 2 dell'art. 61 prevede che il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente deve indicare, a pena di nullità: la contestazione dell'illecito amministrativo che discende dal reato presupposto; l'enunciazione del fatto in maniera chiara e precisa che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative; il reato presupposto e i relativi articoli di legge; le fonti di prova; gli elementi identificativi della persona giuridica.

Accanto agli elementi appena ricordati, il provvedimento dovrà enunciare anche:

- le **carenze organizzative** che hanno determinato o agevolato la commissione del reato;
- l'**interesse** perseguito nella realizzazione dell'illecito;
- l'eventuale **vantaggio** conseguito dall'ente.

L'**articolo 2**, ***lett. i)*** sostituisce integralmente l'**art. 63** del D.lgs. n. 231 del 2001, relativo all'**applicazione della sanzione amministrativa su richiesta.**

In particolare, la nuova disposizione dispone che la persona giuridica e il P.M. possono chiedere al giudice l'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura interdittiva, nella specie e nella misura indicata, **diminuite fino a un terzo**. Inoltre, gli stessi soggetti possono avanzare la richiesta di applicazione della misura della confisca, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 231

del 2001, ritenuta corrispondente al prezzo o al profitto del reato[3] (**art. 63**, **comma 1**).

La norma, inoltre, circoscrive l'ambito di operatività dell'applicazione della sanzione su richiesta, escludendo gli illeciti amministrativi che discendono dai reati di cui all'art. 444, comma 1-*bis* c.p.p., nonché quelli da cui deriva una sanzione interdittiva definitiva (**art. 63**, **comma 2**).

Si ricorda che l'art. 444, comma 1-*bis* esclude dall'accesso al cd. patteggiamento gli autori di determinate e gravi fattispecie di reato come quelli *ex* art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., nonché quelli di prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico aggravato (600-*quater*, secondo comma c.p.), pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico (600-*quater*.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-*quinquies* c.p.), violenza sessuale (609-*bis* c.p.), violenza sessuale aggravata (609-*ter* c.p.), atti sessuali con minorenni (609-*quater* c.p.), violenza sessual dei gruppo (609-*octies* c.p.). Sono parimenti esclusi dalla possibilità di avanzare richiesta di patteggiamento i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché i recidivi di cui all'art. 99, comma 4 c.p. (cd. recidiva reiterata), nel caso in cui qualora la pena superi 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

La disposizione precisa, altresì, che se il giudice non deve pronunciare sentenza di proscioglimento, di cui all'art. 129 c.p.p., dispone l'applicazione delle sanzioni e delle misure indicate dalle parti, qualora, sulla base degli atti a disposizione, ritiene:

- corretta la qualificazione giuridica del fatto;
- corrette le determinazioni in merito alla confisca;
- congrue le sanzioni richieste.

Il giudice, inoltre, enuncia nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. La norma chiarisce che si applicano le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al Libro VI, Titolo II c.p.p., in quanto compatibili (**art. 63**, **comma 3**).

[3] Sul punto si segnala che l'art. 19, prescrive che, con la sentenza di condanna, deve essere sempre disposta nei confronti dell'ente a confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (comma 1). Sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Inoltre, è ammessa la cd. confisca per equivalente nei casi in cui non è possibile procedere all'ablazione del prezzo o del profitto (comma 2).

Il nuovo **comma 4** dell'**art. 63**, infine, regola l'**estinzione dell'illecito** amministrativo a seguito di applicazione della sanzione su richiesta. Nello specifico, l'illecito è estinto se:

- in caso di irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore ad 1 anno, nel quinquennio successivo, l'ente non commette un illecito della stessa indole;
- in caso di irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, nel biennio successivo, l'ente non commette un illecito della stessa indole.

L'**articolo 2**, ***lett. l)*** interviene sull'**art. 64** del D.lgs. n. 231 del 2001 in materia di procedimento per decreto.

Nel dettaglio, il procedimento per decreto consente al P.M., nei casi in cui si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, di presentare al G.I.P. richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura indicata dallo stesso P.M. La richiesta deve pervenire al giudice entro 1 anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro delle notizie di reato (cfr. art. 55) e previa trasmissione del fascicolo all'organo giudicante. Nella quantificazione della misura, il P.M. può chiedere sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Ciò premesso, viene, in primo luogo, modificato l'art. 64, comma 1 attraverso la **sostituzione** del riferimento all'annotazione nel registro con il riferimento all'**iscrizione nel registro**, coordinando la norma in esame con le modiche apportate all'art. 55 dall'art. 2, *lett. d)* del presente provvedimento (per approfondimento v. *supra*) (***lett. l)***, **n. 1**).

La ***lett. l)***, **n. 2)**, invece, aggiunge i nuovi commi **4-*bis*** e **4-*ter*** all'art. 64.

Nel dettaglio, il **comma 4-*bis*** regola la possibilità per l'ente di chiedere, con l'atto di opposizione al decreto, l'**attivazione della procedura per ottenere l'estinzione dell'illecito** secondo la procedura individuata dall'art. 8-*bis* del D.lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 1, *lett. f)*, del disegno di legge in esame (si rinvia alla relativa scheda di lettura per maggior approfondimento).

Il **comma 4-*ter***, invece, precisa che l'illecito amministrativo è estinto se la persona giuridica ha pagato la sanzione pecuniaria e non commette un illecito della stessa indole nel biennio successivo.

L'**articolo 2**, ***lett. m)*** innova la disciplina relativa alla **sentenza che statuisce l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente**, mediante la sostituzione integrale dell'unico comma dell'art. 66.

A tal riguardo, la nuova disposizione prevede che qualora l'illecito amministrativo, contestato alla persona giuridica, **non sussiste** ovvero l'ente **non è punibile** ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 231 del 2001, come novellato dall'art. 1, comma 1, *lett. e)*, del presente provvedimento, il giudice lo dichiara con sentenza indicando la causa nel dispositivo. Il provvedimento con il quale si dichiara l'esclusione della responsabilità dell'ente è adottato anche quando **manca**, ovvero è **insufficiente** o è **contraddittoria** la **prova** dell'illecito amministrativo.

Sul punto si ricorda che il nuovo art. 8, comma 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia) dispone che quando l'illecito amministrativo discende da un fatto di reato di particolare tenuità per il quale all'autore è stata applicata la causa di non punibilità *ex* art. 131-*bis* c.p., la responsabilità dell'ente è esclusa quando il predetto illecito risulta occasionale.

L'**articolo 2**, ***lett. n)*** sostituisce integralmente l'art. 67 del D.lgs. n. 231 del 2001 relativo alla sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti della persona giuridica.

Nello specifico, la nuova disposizione dispone ora che il giudice pronuncia **sentenza di non doversi procedere**:

- nei casi previsti dall'art. 60, che esclude che possa procedersi a contestazione dell'illecito amministrativo quando il reato da cui lo stesso dipende è estinto per prescrizione;
- nelle ipotesi di cui al neo introdotto art. 8-*bis*, inerente alle cause di estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente (cfr. art. 1, comma 1, *lett. f)* del presente provvedimento);
- quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Infine, l'**articolo 2**, ***lett. o)*** introduce una regolamentazione *ad hoc* per l'**esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni**.

A tal riguardo, la nuova disposizione, introduce il **nuovo articolo 74-*bis*,** che prevede la possibilità per il P.M. o per l'ente di chiedere al giudice dell'esecuzione di ridurre ovvero revocare la sanzione, allorquando ricorrano le seguenti condizioni:

- nei confronti dell'ente e della persona che ha commesso il reato sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili in procedimenti separati;

- in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria nei riguardi della persona giuridica, non è stata considerata la pena irrogata nei confronti della persona fisica.

Inoltre, la riduzione ovvero la revoca della sanzione possono disposte salvo che il giudice della cognizione abbia escluso l'applicabilità dell'art. 12-*bis* del D.lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma1, *lett. g)* del provvedimento in rassegna, inerente alla disciplina dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie quando vi sia coincidenza sostanziale tra la persona giuridica e l'autore del reato (v. per approfondimento la relativa scheda di lettura).

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
Art. 61 *(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)*	Art. 61 *(idem)*
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.	*Identico*
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni **e** l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.	2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni**, delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito e dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente,** l'indicazione del

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.
Art. 63 *(Applicazione della sanzione su richiesta)*	Art. 63 *(idem)*
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice.	**1. L'ente e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva, diminuite fino a un terzo, nonché della confisca di cui all'articolo 19 nella misura ritenuta corrispondente al prezzo o al profitto del reato.**
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.	**2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui all'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale nonché quelli per i quali debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva.**
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.	**3. Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto e le determinazioni in merito alla confisca nonché congrue le sanzioni indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro sesto del codice di**

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
	procedura penale, in quanto applicabili.
	4. L'illecito amministrativo è estinto se, nel termine di cinque anni, in caso di irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore ad un anno, ovvero di due anni, in caso di irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, l'ente non commette un illecito amministrativo della stessa indole.
Art. 64 (*Procedimento per decreto*)	Art. 64 (*idem*)
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data **dell'annotazione** dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.	1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data **dell'iscrizione** dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
Commi da 2 a 4 *Omissis*	*Identici*
	4-*bis*. Con l'atto di opposizione l'ente può presentare la richiesta per attivare la procedura di estinzione dell'illecito a norma dell'articolo 8-*bis*.
	4-*ter*. L'illecito amministrativo è estinto se l'ente ha pagato la sanzione pecuniaria e, nel termine di due anni, non commette un illecito amministrativo della stessa indole.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'A.C. 3127**
Art. 66 (*Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente*)	Art. 66 (*idem*)
1.Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.	1.Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste **o se l'ente non è punibile a norma dell'articolo 8, comma 3,** il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Art. 67 (*Sentenza di non doversi procedere*)	Art. 67 (*idem*)
1.Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti **dall'articolo** 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.	1.Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti **dagli articoli 8-*bis* e** 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
	Art. 74-*bis* **(*Esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni*)**
	1. Se nei confronti dell'ente e della persona che ha commesso il reato sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili in procedimenti separati e, in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente, non si è tenuto conto della pena irrogata alla persona fisica, il pubblico ministero o l'ente può chiedere al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca o alla riduzione della sanzione, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso l'applicabilità dell'articolo 12-*bis*.

CAPO III – MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI

Articolo 3
(Casi particolari di estinzione dell'illecito)

L'**articolo 3** introduce **due cause speciali di estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato**, collocate nelle leggi di settore. Il **comma 1** inserisce nel Codice dell'ambiente il nuovo articolo 318-*septies*.1, che estende all'ente il procedimento di estinzione delle **contravvenzioni ambientali** mediante adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e pagamento di una somma in sede amministrativa. Il **comma 2** inserisce nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali il nuovo articolo 89-*bis*, che estende all'ente la **causa di non punibilità per pagamento del debito tributario** prevista per la persona fisica, a condizione che siano state eliminate le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

La disposizione completa il sistema di premialità delineato dal disegno di legge, che – secondo la relazione illustrativa – intende valorizzare la vocazione preventiva della disciplina della responsabilità degli enti, favorendo il recupero dell'ente alla legalità. Essa si affianca alla causa estintiva generale introdotta dal nuovo articolo 8-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 1, comma 1, lettera *f*), del disegno di legge), che subordina l'estinzione dell'illecito a un procedimento giudiziale di verifica dell'integrazione del modello organizzativo, delle condotte riparatorie e della messa a disposizione del profitto. Rispetto a tale meccanismo, l'articolo in esame reca una disciplina speciale per le **contravvenzioni ambientali** e per i **reati tributari**, che opera al di fuori dell'udienza di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

Si ricorda che, nel sistema vigente, l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Ne consegue che né l'estinzione della contravvenzione ambientale per adempimento delle prescrizioni (articolo 318-*septies* del Codice dell'ambiente) né la non punibilità della persona fisica per pagamento del debito tributario (articolo 89 del decreto legislativo n. 173 del 2024) spiegano effetti sull'illecito amministrativo dell'ente, che resta

soggetto all'accertamento e alle sanzioni del decreto legislativo n. 231 del 2001.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-*bis* del codice penale), ha affermato che le cause di non punibilità previste per la persona fisica non si estendono all'ente, essendo la causa di non punibilità "espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato […] mentre [la responsabilità] dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente (Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza 10 luglio 2019, dep. 15 gennaio 2020, n. 1420)

Venendo ai contenuti specifici del disegno di legge in esame, l'articolo 3, comma 1, introduce nel Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il **nuovo articolo 318-*septies*.1,** rubricato "Prescrizioni nei confronti dell'ente".

Le contravvenzioni ambientali costituiscono reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 25-*undecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che richiama, tra le altre, le fattispecie previste dagli articoli 137, 256, 257, 258, 259 e 279 del Codice dell'ambiente. Come si è detto sopra, inoltre, nel sistema vigente l'estinzione della contravvenzione ai sensi dell'articolo 318-*septies* lascia dunque impregiudicata la responsabilità dell'ente.

Si ricorda che la Parte VI-*bis* del Codice dell'ambiente (articoli da 318-*bis* a 318-*octies*), disciplina un **procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali** previste dal medesimo Codice che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (articolo 318-*bis*). Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore una **prescrizione asseverata tecnicamente** dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un **termine** non superiore al periodo tecnicamente necessario, prorogabile una sola volta per non più di sei mesi. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine l'organo accertatore verifica l'adempimento e, in caso positivo, ammette il contravventore a **pagare in sede amministrativa**, entro trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente agli importi dovuti per l'asseverazione o per la redazione della prescrizione. Il procedimento penale è sospeso dall'iscrizione della notizia di reato fino alla comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento (articolo 318-*sexies*). La **contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione nel termine** fissato **e provvede al pagamento** (articolo 318-*septies*, comma 1); l'adempimento tardivo ma congruo,

o con modalità diverse da quelle prescritte, è valutato ai fini dell'oblazione di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale, con somma ridotta alla metà del massimo dell'ammenda (articolo 318-*septies*, comma 3).

Il **comma 1 del nuovo articolo 318-*septies*.1** prevede che, qualora la contravvenzione sia stata **commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente** ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e risulti riconducibile a carenze organizzative rilevanti a norma dell'articolo 7 del medesimo decreto (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge in esame, che ridefinisce i requisiti del modello di organizzazione e di gestione v. *supra*), l'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria prescrive all'ente di **eliminare la carenza organizzativa riscontrata**, individuando le misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'organo specializzato competente.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 318-*septies*.1, l'**illecito amministrativo si estingue se l'ente adempie** a quanto prescritto **nel termine** fissato, **provvedendo al pagamento di quanto dovuto** ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2. Si osservano, in quanto compatibili, gli articoli da 318-*ter* a 318-*septies*.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, invece, inserisce una disciplina analoga a quella sopra descritta nel decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, inserendovi l'**articolo 89-*bis*** rubricato "Non punibilità dell'ente".

Si ricorda che i **reati tributari** previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 costituiscono **reati presupposto** della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 con riguardo ai delitti di dichiarazione fraudolenta (articoli 2, commi 1 e 2-*bis*, e 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11) (comma 1). Sono inoltre contemplati come reati tributari presupposto i delitti di dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5) e indebita compensazione (articolo 10-*quater*), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro[4].

[4] L'elenco è stato integrato dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. direttiva PIF), che ha aggiunto il comma 1-*bis* all'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede che i reati di omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti (articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1) **non sono punibili** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati **estinti mediante integrale pagamento**, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché del ravvedimento operoso (comma 1); che i reati di dichiarazione fraudolenta, infedele e omessa (articoli 2, 3, 4 e 5) non sono punibili se i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (comma 2); che, qualora prima dell'apertura del dibattimento il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del residuo, prorogabile dal giudice una sola volta per non oltre tre mesi, con sospensione della prescrizione (comma 3).

Si segnala che **le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 sono state trasfuse nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024**, adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del testo unico, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, **le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027** (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2026); fino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000. L'articolo 6, comma 1, lettere *b*) e *c*), del disegno di legge in esame aggiorna i rinvii contenuti nell'articolo 25-*quinquiesdecies* alle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, con decorrenza, ai sensi dell'articolo 7, dalla data di efficacia del testo unico medesimo.

Il comma 1 del nuovo articolo 89-*bis* stabilisce che la non punibilità prevista dall'articolo 89, commi 1 e 2, **estingue i corrispondenti illeciti amministrativi dell'ente** previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, a condizione che l'ente abbia **eliminato le eventuali carenze organizzative** che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

Il comma 2 del nuovo articolo 89-*bis* prevede che, nel caso di rateizzazione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 89, all'ente possa essere accordato un termine per completare l'eliminazione delle carenze organizzative, con applicazione della sospensione della prescrizione e della facoltà di proroga del termine previste dal medesimo comma 3.

Si segnala che le nuove cause estintive introdotte dall'articolo in esame non sono richiamate dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 231 del 2001, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del disegno di legge, che limita la sentenza di non doversi procedere ai casi previsti dagli articoli 8-*bis* e 60 e alla prescrizione.

Si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 67 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con il richiamo alle cause di estinzione previste dall'articolo in esame.

Articolo 4
(Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)

L'**articolo 4** novella il testo unico in materia di casellario giudiziale al fine coordinare la disciplina dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con i **nuovi istituti dell'estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente** e della **non punibilità dell'ente per particolare tenuità del fatto**, introdotti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

La **lettera *a)*** dell'articolo in esame inserisce nell'articolo 9, comma 1, del testo unico in materia di casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 2002), due nuove lettere che ampliano il novero dei **provvedimenti iscrivibili nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato**.

Si ricorda che il d.P.R. n. 313 del 2002 disciplina, accanto al casellario giudiziale e al casellario dei carichi pendenti riferiti alle persone fisiche, l'**anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** (Titolo IV, artt. 9-11) e l'**anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Titolo V, artt. 12-14), riferite agli enti responsabili ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative si iscrivono per estratto: *a)* i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001; *b)* i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni; *c)* qualsiasi altro provvedimento che concerne, a norma di legge, i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 11 dispone l'**eliminazione delle iscrizioni trascorsi cinque anni** dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, **o dieci anni** dalla cessazione dell'esecuzione di ogni altra sanzione, se nei medesimi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Quanto ai **servizi certificativi** (Titolo VII, Capo II, artt. 30-32), l'autorità giudiziaria acquisisce, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente (art. 30); l'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta, ma in esso non sono riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e a quelli di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto (art. 31, comma 2); le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando necessari per l'esercizio delle loro funzioni (art. 32). Resta ferma la possibilità, per l'ente, di conoscere mediante visura, senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni a sé riferite, comprese quelle non menzionate nei certificati (art. 33).

La **nuova lettera *b-bis)*** vi include le **sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo** ai sensi del nuovo articolo 8-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, del disegno di legge in esame): si tratta della sentenza con la quale il giudice, all'esito dell'udienza fissata dopo la sospensione del procedimento, accerta che l'ente ha realizzato nel termine l'integrazione del modello organizzativo e le condotte riparatorie e ha messo a disposizione il profitto, e dichiara estinto l'illecito disponendo la confisca del profitto medesimo.

La **nuova lettera *b-ter)*** vi include, invece, i **provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità** ai sensi del nuovo articolo 8, comma 3, del medesimo decreto (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *e)*, del disegno di legge in esame), a norma del quale, se l'autore del reato non è punito per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., è esclusa la responsabilità dell'ente quando l'illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale.

Secondo la relazione illustrativa, la finalità dell'articolo è «quella di coordinare le disposizioni applicabili alle persone giuridiche con le novità proposte con la presente proposta di riforma – con particolare riferimento alle fattispecie di estinzione dell'illecito e di non punibilità dell'ente – e, contestualmente, di allinearle maggiormente alla disciplina dettata per le persone fisiche, dal medesimo decreto».

Si osserva, sul punto, che le nuove lettere *b-bis)* e *b-ter)* dell'articolo 9, comma 1, a differenza delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma e dell'art. 3, comma 1, lett. *f)*, del testo unico riferito alle persone fisiche, non qualificano come «definitivi» i provvedimenti da iscrivere.

Si valuti l'opportunità di specificare, nelle lettere b-bis) e b-ter), che l'iscrizione concerne i provvedimenti giudiziari definitivi, in coerenza con le altre lettere dell'articolo 9, comma 1, e con l'art. 15, comma 3, del testo unico, che riferisce l'iscrizione al momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

In secondo luogo, l'articolo 11 del testo unico collega i termini di eliminazione delle iscrizioni dall'anagrafe all'avvenuta esecuzione della sanzione pecuniaria o alla cessazione dell'esecuzione delle altre sanzioni. Le nuove iscrizioni di cui alle lettere *b-bis)* e *b-ter)* non presuppongono l'esecuzione di alcuna sanzione, sicché, in assenza di un'apposita previsione, non risulta individuato il termine della loro eliminazione; per le persone fisiche l'art. 5, comma 2, lett. *d-bis)*, prevede l'eliminazione dei

provvedimenti dichiarativi della non punibilità per particolare tenuità del fatto trascorsi dieci anni dalla pronuncia.

Si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 11 del testo unico con la previsione di un termine per l'eliminazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti di cui alle nuove lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 9, comma 1.

La **lettera *b)*** modifica l'articolo 31, comma 2, del testo unico, aggiungendo le **sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo e i provvedimenti che dichiarano la non punibilità** alle iscrizioni che **non sono riportate nel certificato richiesto dall'ente interessato**, accanto ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, già esclusi dal testo vigente.

Si noti che per effetto del rinvio operato dall'articolo 32, comma 1, l'esclusione opera anche nei **certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi**, che hanno diritto di ottenere «i certificati di cui all'articolo 31». I provvedimenti restano invece integralmente conoscibili dall'autorità giudiziaria (art. 30) e dall'ente mediante visura (art. 33).

La **lettera *c)*** aggiunge all'**articolo 32** del testo unico un **comma 1-*bis***, in base al quale l'ente che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende **dichiarazioni sostitutive** relative all'esistenza nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di iscrizioni a suo carico **non è tenuto a indicare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2**. La disposizione riproduce, per gli enti, quanto l'art. 28, comma 8, del testo unico già prevede per le persone fisiche.

Si ricorda che l'art. 46, comma 1, lett. *bbb*), del d.P.R. n. 445 del 2000 consente di comprovare con dichiarazione sostitutiva di certificazione il fatto «di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

Poiché il rinvio all'articolo 31, comma 2, è operato nella sua interezza, l'esonero dall'obbligo di dichiarazione riguarda non soltanto i provvedimenti estintivi e dichiarativi della non punibilità introdotti dal disegno di legge, ma anche i **provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta** e di **applicazione della sanzione pecuniaria con decreto**, che nel regime vigente sono esclusi dal certificato ma non dall'obbligo dichiarativo.

CAPO IV – DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE SANZIONI

Articolo 5
(Crisi ed esercizio della delega)

L'**articolo 5** reca una **delega** al Governo per la **revisione dei reati presupposto** della responsabilità amministrativa degli enti e **delle sanzioni**.

L'**articolo 5**, **comma 1** conferisce al Governo la delega legislativa per **riformare** diversi aspetti della disciplina dettata dal **D.lgs. n. 231 del 2001** Nello specifico, il Governo è tenuto ad adottare, **entro 8 mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri diretti di seguito riportati, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali.

I principi e criteri specifici sono:

- la ridefinizione dei criteri di determinazione dell'importo delle **quote** relative alle **sanzioni pecuniarie**, parametrandole a determinate caratteristiche dell'ente tra cui le dimensioni e le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali. Si dovrà procedere, altresì, alla revisione dei **limiti minimi e massimi** delle **sanzioni pecuniarie**, al fine di garantire la **proporzionalità** e una maggiore **coerenza** dell'apparato sanzionatorio (***lett. a)***);
- revisione delle **sanzioni interdittive** assicurando la loro applicazione nel caso di delitti connotati da particolare gravità, nonché la loro conformità ai criteri di **proporzionalità** e **gradualità** della sanzione (***lett. b)***);
- la **limitazione** dell'ambito di **operatività** dei **reati presupposto**, regolati dal Capo I, Sezione III del D.lgs. n. 231 del 2001, alle sole ipotesi più attinenti alla **criminalità di impresa** (***lett. c)***);
- la **precisa individuazione** delle **fattispecie** delittuose che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi degli artt. 25-*quater*, 25-*octies.*1, comma 2, e 25-*sexiesdecies* del D.lgs. n. 231 del 2001 (***lett. d)***);

Tutte le disposizioni appena richiamate si collocano all'interno del Capo I, Sezione III, ossia la parte dedicata alla disciplina dei **reati presupposto**. In particolare, l'**art. 25-*quater*** annovera, in via generale, tra i predetti reati, i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'**art. 25-*octies*.1**, **comma 2**, invece, annovera ogni delitto (diverso da quelli *ex* artt. 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*,

comma 2, c.p. limitatamente alla realizzazione di un trasferimento di denaro)[5], contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. L'**art. 25-*sexiesdecies*** concerne, invece, i reati di contrabbando di cui alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'UE.

- l'**estensione del catalogo dei reati presupposto**, mediante l'inclusione dei **delitti di comune pericolo** regolati dal Libro II, Titolo VI del codice penale (***lett. e)***).

Sul punto si ricorda che il Titolo VI disciplina i cd. delitti contro l'incolumità, il quale si articola a sua volta 3 Capi: "Dei delitti di comune pericolo mediante violenza" (Capo I, artt. da 422 a 437-*bis*); "Dei delitti di comune pericolo mediante frode" (Capo II, artt. da 438 a 448-*bis*); "Dei delitti colposi di comune pericolo" (Capo II, artt. da 449 a 452).

Nello specifico, il legislatore delegato dovrà:

- selezionare i delitti contro l'incolumità pubblica rilevanti nell'esercizio delle attività di impresa (***lett. e)***, **n. 1)**);
- prevedere la responsabilità dell'ente per i **delitti contro l'incolumità pubblica commessi colposamente** *ex* Titolo VI, Capo III c.p. (v. *supra*), con la possibilità di ricomprendere tra i reati presupposto anche la fattispecie di "Delitti colposi di pericolo" di cui all'art. 450 c.p. qualora si ravvisi l'idoneità della fattispecie a prevenire i rischi organizzativi dell'ente (***lett. e)***, **n. 2)**);
- introdurre **sanzioni pecuniarie e interdittive** proporzionate e dissuasive (***lett. e)***, **n. 3)**).

- con riferimento ai **reati ambientali presupposto** della responsabilità dell'ente, di cui all'articolo 25-*undecies*, prevedere, nel caso di reversibilità del danno, l'obbligo di **recupero** e, ove tecnicamente possibile, di **ripristino** dell'ambiente entro un termine definito. Invece, nel caso di irreversibilità del danno o non riparabilità, si dovrà prevedere il **risarcimento** del danno ambientale. Dovranno, inoltre, essere predisposte le opportune misure di coordinamento con l'art. 452-*duodecies* c.p., che regola in via generale le misure di ripristino dello stato dei luoghi nel caso di commissione di reati ambientali (***lett. f)***);

[5] Si tratta nello specifico dei delitti di: "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-*ter* c.p.), "Detenzione e diffusione di dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-*quater* c.p.) e "Frode informatica", aggravata dal trasferimento di denaro (art. 640-*ter*, comma 2 c.p.).

Si ricorda che quest'ultima norma dispone che quando viene pronunciata una sentenza di condanna ovvero di patteggiamento per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VI-*bis* c.p. ("Dei delitti contro l'ambiente"), il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato ovvero delle persone giuridiche qualora il reato sia commesso da colui che ne ha la rappresentanza, da persone alle loro dipendenze ovvero nel loro interesse. Inoltre, trovano applicazione le norme di cui alla Parte VI, Titolo II al D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di ripristino ambientale.

- l'introduzione delle disposizioni aventi carattere transitorio, nonché delle norme necessarie per il coordinamento della legislazione vigente (***lett. g)***).

L'**articolo 5**, **comma 2** regola le modalità di adozione del decreto delegato. In particolare, esso è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, lo schema di decreto, insieme alla prescritta relazione tecnica (cfr. art. 17, comma 3 della L. n. 196 del 2009) deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione dei rispettivi pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Il parere deve essere reso entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque adottare il decreto legislativo.

Se il predetto termine scade nei 30 giorni antecedenti il termine di 8 mesi per l'adozione del decreto delegato oppure successivamente (v. *supra*, **comma 1**), l'originario termine di 8 mesi è prorogato di ulteriori **90 giorni**.

Infine, l'**articolo 5**, **comma 3** prescrive che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione del provvedimento delegato.

Ciò premesso, si deve osservare che la lettera c) dell'articolo 5 delega il Governo a limitare il catalogo dei reati presupposto "a quelli più specificamente attinenti alla criminalità d'impresa", senza individuare le fattispecie da escludere mediante criteri oggettivi o un elenco nominativo e senza indicare le materie sottratte alla riduzione, neppure con riferimento ai reati presupposto introdotti in attuazione di obblighi europei o internazionali, per i quali la relazione illustrativa riconosce che non sempre l'inserimento è avvenuto in esecuzione di vincoli privi di margini di discrezionalità. Le lettere a), b) ed e), numero 3), consentono di rideterminare le sanzioni pecuniarie e interdittive senza limiti quantitativi né parametri di gravità e di durata e la lettera e) rimette a criteri valutativi la selezione dei delitti di comune pericolo da introdurre, affidando al Governo la scelta sull'articolo 450 del codice penale "ove ritenuto opportuno".

Sul punto occorre richiamare i principi di diritto espressi dalla Corte Costituzionale in relazione alla formulazione dei **principi e dei criteri direttivi della legge delega in materia penale** e, in via generale, **in materia sanzionatoria**.

A tal proposito, i giudici costituzionali hanno precisato che, in punto di sanzioni, «il legislatore delegante deve adottare **criteri direttivi** configurati in modo **assai preciso**, sia **definendo la specie e l'entità massima delle pene**, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla **sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti** (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003). Per la materia penale è infatti **più elevato il grado di determinatezza** richiesto per le regole fissate nella legge delega, perché il controllo sul rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del Governo è anche strumento di garanzia del principio della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), che attribuisce al Parlamento funzione centrale nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)» (v. Corte cost. sent. n. 174 del 2021, in termini sostanzialmente analoghi v. Corte cost. sent. n. 175 del 2022). Peraltro, la Corte ha esaminato deleghe di riduzione dell'area della punibilità che ne delimitavano il perimetro mediante criteri oggettivi, quali la specie o la misura della pena edittale, elenchi nominativi di fattispecie e l'indicazione tassativa delle materie escluse, verificandone l'attuazione alla stregua di tali parametri (sentenze n. 127 del 2017, n. 223 del 2019 e n. 81 del 2025), e ha dichiarato illegittimi decreti legislativi che avevano modificato la natura dell'intervento delegato, aggravando il trattamento sanzionatorio in attuazione di una delega di depenalizzazione (sentenza n. 196 del 2026) o restringendo l'area punibile in attuazione di una delega di mero trasferimento di fattispecie nel codice penale (sentenza n. 105 del 2022).

Con riferimento alle **sanzioni amministrative sostanzialmente penali**, appare utile richiamare i principi espressi nella sentenza n. 96 del 2020, dove la Corte ha affermato che le garanzie che assistono la materia penale, come il principio dell'irretroattività *ex* art. 25, secondo comma Cost., devono ritenersi valevoli in rapporto alla generalità delle misure a carattere punitivo-afflittivo. Ancora, la sentenza n. 73 del 2026 ha ribadito il principio consolidato per cui "l'assimilazione delle sanzioni amministrative "punitive" alle sanzioni penali ha, quale corollario, l'estensione di larga parte dello "statuto costituzionale" sostanziale delle sanzioni penali e quindi non solo quello basato sull'art. 25 Cost., ma anche sulla retroattività, salvo giustificate eccezioni, della *lex mitior*" (in termini analoghi v. sent. n. 101 del 2025).

CAPO V – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Articoli 6 e 7
(Norme di coordinamento e norma transitoria e finale)

L'**articolo 6** aggiorna i rinvii del d.lgs. n. 231 del 2001 in materia di reati societari e tributari e modifica la disciplina dei modelli di organizzazione prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008**. L'articolo 7** stabilisce che gli aggiornamenti dei rinvii ai reati tributari si applichino dal 1° gennaio 2026, in coordinamento con la decorrenza del d.lgs. n. 173 del 2024.

Il **comma 1** aggiorna i rinvii contenuti negli articoli 25-*ter* e 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, che individuano rispettivamente i reati societari e quelli tributari dai quali può derivare la responsabilità dell'ente, collegandovi le relative sanzioni pecuniarie.

La **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo 6 sopprime la lettera d) dell'articolo 25-*ter*, che richiama la contravvenzione di falso in prospetto prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile (n. 1).

Il richiamo è superato perché l'articolo 2623 del codice civile è stato abrogato dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 173-*bis* sul falso in prospetto.

Coerentemente, la lettera e) dell'articolo 25-*ter* è modificata sostituendo il riferimento all'articolo 2623, secondo comma, del codice civile con quello all'articolo 173-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998(n.2).

Le modifiche alle lettere f) e g) dell'articolo 25-*ter* sostituiscono i rinvii all'articolo 2624 del codice civile con quelli all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che disciplina le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. In particolare, la lettera f) rinvia al comma 1 dell'articolo 27; la lettera g) ai commi 2, 3 e 5. Il comma 2 riguarda il caso in cui la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; il comma 3 prevede una specifica disciplina per il responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico; il comma 5 estende le pene previste dai commi 3 e 4 a chi abbia dato o promesso l'utilità e ad altri soggetti che abbiano concorso nel fatto (nn. 3 e 4).

L'**articolo 6, comma 1, lettera b)** del disegno di legge aggiorna i rinvii ai reati tributari contenuti nell'articolo 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sostituendo i riferimenti al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con quelli alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 25-*quinquiesdecies*, la disposizione (n. 1) adegua i singoli richiami:

- Il rinvio all'art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000 è sostituito dall'art. 74, co. 1 del Testo Unico (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- Il rinvio all'art. 2, co. 2-*bis*, è sostituito dall'art. 74, co. 3, relativo alla medesima fattispecie sotto soglia;
- Il rinvio all'art. 3 diventa quello all'art. 75 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- I rinvii all'art. 8, commi 1 e 2-bis, diventano quelli all'art. 79, commi 1 e 3 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- I rinvii agli articoli 10 e 11 sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 81 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 85, commi 1 e 2 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Per il **comma 1-*bis* dell'articolo 25-*quinquiesdecies***, la disposizione (n.2) sostituisce:

- I rinvii agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 74/2000 con quelli agli articoli 76, co. 1 (dichiarazione infedele) e 77, commi 1 e 2 (omessa dichiarazione) del d.lgs. 173/2024;
- Il rinvio all'art. 10-*quater* con quello all'art. 84, commi 1 e 2 (indebita compensazione).

L'articolo 7 dispone che le modifiche recate dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), **si applichino dalla data di decorrenza degli effetti del decreto legislativo n. 173 del 2024, vale a dire dal 1° gennaio 2026**.

Il **comma 2 dell'articolo 6** modifica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo ai modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disposizione vigente prevede, «in sede di prima applicazione», una presunzione di conformità ai requisiti dell'articolo 30, per le parti corrispondenti, per i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Prevede inoltre che ulteriori modelli

possano essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

La modifica proposta elimina il riferimento alla «prima applicazione», sopprime quello alle Linee guida UNI-INAIL e stabilisce che ulteriori modelli siano periodicamente indicati dalla Commissione.

Si rileva un profilo di coordinamento con la disciplina vigente: il testo proposto richiama la «norma UNI ISO 45001:2023», mentre l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, fa riferimento alla «norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024». *Si valuti, pertanto, l'opportunità di modificare il riferimento menzionando l'aggiornamento A1:2024, contenuto nel testo proposto.*